

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1275

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRIPPA

Abrogazione del comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente la disciplina relativa ai limiti e alle modalità di controllo dell'esposizione a campi elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione

Presentata il 26 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica alla disciplina del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003, introdotta dall'articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, sulle modalità di misura del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità dei 6 valori medi (V/m) come media sulle 24 ore anziché su qualsiasi intervallo di 6 minuti previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri crea numerose criticità.

La media su un intervallo di 6 minuti è giustificata, infatti, dai tempi di risposta adattativa dell'organismo di esposizione di natura termica (tempo di attivazione dei meccanismi di regolazione dell'omeoter-

mia quali la vasodilatazione e la sudorazione).

La dilatazione della tempistica prevista dal citato articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012 è quindi evidentemente arbitraria.

La verifica strumentale da parte degli organi di vigilanza diventa, inoltre, impossibile per ovvie ragioni di carattere strumentale e organizzativo (personale sul sito di misura per 24 ore e strumentazione attualmente non predisposta per campionamenti di così lunga durata).

La modifica prevista dalla presente proposta di legge, quindi, dispone l'abrogazione della norma che impedisce di fatto un corretto e obiettivo controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003.

